



TRIBUNALE di GENOVA

Sezione Settima Civile

Il Presidente di Sezione

Procedura liquidatoria N. 10002 / 2025

D E C R E T O

Viste le attribuzioni di competenza del Presidente del Tribunale di Genova in materia di scioglimento delle persone giuridiche di diritto private, attribuzioni delegate allo scrivente presidente di sezione;

Visto il provvedimento di scioglimento dell'organizzazione di diritto privato – Associazione, Fondazione o Comitato – menzionata in dispositivo, a suo tempo riconosciuta dall'Autorità amministrativa;

Considerato che, in difetto di disposizioni sulla fase liquidatorie contenute nello Statuto dell'Ente disciolto e di provvedimenti assunti al riguardo dalla P.a., la designazione del commissario liquidatore compete a questa A.g., nella quale ha sede l'Ente Regione, P.a. competente per le determinazioni amministrative inerenti la gestione e l'estinzione delle persone giuridiche di diritto privato, ai sensi dell'art. 21 disposizioni attuazione del Codice Civile;

Considerato che il professionista indicato in dispositivo, operante nello stesso Circondario in cui aveva sede la disciolta Organizzazione, presenta le caratteristiche di esperienza e competenza professionale per gestire al meglio la fase liquidatoria disciplinata dagli artt. 11-21 delle richiamate disposizioni di attuazione;

Rilevato che il detto professionista incaricato della gestione liquidatoria – con onere economico secondo le vigenti tabelle dei commissari liquidatori a carico del bilancio dell'ente - procederà alle operazioni liquidatorie indicate nelle disposizioni appena indicate e in particolare si atterrà alle disposizioni integrative di cui al dispositivo;

Ritenuto opportuno fissare una dotazione economica iniziale per consentire il disbrigo delle prime immediate incombenze,

P.Q.M.

Designa a commissario liquidatore del seguente ente:

FONDAZIONE MARIA VITTORIA E ANNA SOLARI ONLUS

La dottoressa Sandra Solari con studio in Chiavari, con i poteri e gli oneri di cui agli artt. 11-21 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Dispone, in particolare e senza pregiudizio delle ulteriori incombenze di legge, che il suddetto professionista:

a) trasmetta via pec al Tribunale l'accettazione della nomina;

b) provveda alle iscrizioni amministrative relative all'avvenuta designazione e in particolare, in caso di disavanzo patrimoniale, avvisi e annoti l'inizio della liquidazione generale presso il Registro Regionale ai sensi dell'art. 14 disp. Attuaz. C.c;

c) proceda – nei casi di liquidazione generale – agli adempimenti previsti dall'art. 16 delle predette disposizioni attuative;

d) sottoponga relazione iniziale entro 60 giorni dall'accettazione dell'incarico circa la consistenza patrimoniale e dotazioni finanziarie dell'Ente disciolto;

e) sottoponga poi periodica relazione semestrale sulle attività liquidatorie e distributive in corso;

f) rediga, a conclusione della fase liquidatoria, il rendiconto finale e l'inventario dei beni residuati, depositando tali atti in Cancelleria e presso l'Ente Regione.

Fissa un fondo spese di euro 1500 in favore del liquidatore a carico dell'Ente disciolto, se capiente.

Si comunichi al liquidatore, alla Regione Liguria e al precedente legale rappresentante del disciolto Ente.

Genova,22/10/2025

Il Presidente di Sezione delegato
(Daniele Bianchi)